

# Norme più severe contro la violenza sulle donne

- Adriana Pollice, 04.12.2021

**Il Cdm ha approvato il disegno di legge che passa ora al parlamento** Il testo introduce la procedibilità d'ufficio, l'uso del braccialetto elettronico e la sorveglianza dinamica per le vittime. Previsti indennizzi già nella fase delle indagini preliminari

«La necessità è far emergere i molti casi di violenza che non vengono denunciati»: così la ministra Mariastella Gelmini ha riassunto la ratio del ddl per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, approvato ieri in Consiglio dei ministri. Al testo ha lavorato tutta la pattuglia femminile del governo, a cominciare dalle due componenti tecniche, Marta Cartabia e Luciana Lamorgese. I numeri rendono la gravità del fenomeno: 109 vittime in 11 mesi con una percentuale di casi denunciati appena del 15, 16%. Un dato così basso che ha finito per rendere poco incisivo il Codice rosso, che nel 2019 ha modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, ma che dipende dalla querela di parte.

**IL DISEGNO DI LEGGE** (che passa adesso in parlamento) prevede invece la procedibilità d'ufficio per reati come percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento «quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito». Tra le novità, il fermo in presenza di gravi indizi, anche senza la flagranza di reato, in caso di pericolo; l'uso del braccialetto elettronico; l'inasprimento delle pene per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento per chi è già stato ammonito; indennizzi per le vittime già nella fase delle indagini preliminari. Il testo, frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Lamorgese e Cartabia, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani, prevede una nuova ipotesi di fermo che «permette l'intervento tempestivo alla polizia giudiziaria qualora l'urgenza della situazione non consenta di attendere il provvedimento del giudice. La misura viene prevista per categorie di reati quali i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo stalking, che normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi». Si estendono i reati per i quali scatta l'obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto qualora ne faccia richiesta.

**BRACCIALETTO ELETTRONICO:** è previsto un uso più estensivo; in caso di manomissione scatta il carcere. Si stabilisce inoltre che in caso di rifiuto del braccialetto elettronico il giudice preveda una misura più grave. Il ddl estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e domestica (violenza sessuale, omicidio, lesioni permanenti al viso). I provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa. I percorsi di recupero diventano più stringenti, la mancata partecipazione o l'elusione degli obblighi comportano la revoca della sospensione condizionale. Infine, l'organo di polizia, qualora emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

**ALLA FINE DEL CDM** le ministre si sono presentate in conferenza stampa: «Il ddl contiene un ventaglio di misure - ha spiegato Cartabia - che hanno un duplice obiettivo: rafforzare

gli strumenti di prevenzione e di protezione. Due punti previsti dalla convenzione di Istanbul, insieme alla punizione e alle politiche integrate. Forse la misura più forte è quella del fermo di fronte al pericolo per l'incolumità delle donne. Il ddl, inoltre, rafforza l'applicabilità delle misure cautelari coercitive. Con la violazione del divieto di avvicinamento ora è previsto l'arresto obbligatorio a cui deve seguire una misura cautelare coercitiva per evitare che la persona possa essere rimessa in libertà in vista del processo».

**E LAMORGESE:** «Ci sarà un aiuto economico già nella fase delle indagini. Abbiamo esteso la misura prevista in materia di estorsioni: le donne, o gli orfani, potranno avere un terzo dell'indennizzo totale. Le donne spesso non denunciano perché si trovano in una condizione economica difficile». Sulla proposta di dare la scorta alle vittime non si è raggiunto l'accordo, troppo limitativo della libertà personale tanto da sembrare una ulteriore punizione nei confronti di chi è perseguitato. Si è scelta la tutela dinamica. Carfagna ha posto l'accento sulla necessità di reintervenire sul tema: «Il ddl incide su una serie di disposizioni normative il cui combinato disposto, fino ad oggi, ha indebolito l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine».

**INSODDISFATTA** la presidente della Rete nazionale Dire, Antonella Veltri: «Il governo procede senza consultare i centri antiviolenza. Il ddl contiene elementi, quali ad esempio l'ammonizione per il reato di violenza sessuale, che destano preoccupazione. Continua un approccio di tipo emergenziale, che porta a un proliferare di norme penali ma la loro effettiva applicazione è a discrezione del singolo magistrato, la cui cultura ne condiziona l'efficacia». E La senatrice di Leu, Loredana De Petris: «La legge si muove sul fronte della repressione e dei controlli ma occorre anche restituire ai centri antiviolenza quei fondi che sono stati erosi e rifinanziare il reddito di libertà».